

## **TI\_GERICHTE 17.2011.92 vom 26. Mai 2011**

TI Tribunale d'appello, 2011-05-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2011.92\\_d20110526](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.92_d20110526)

FR: TI\_GERICHTE 17.2011.92 du 26 mai 2011

IT: TI\_GERICHTE 17.2011.92 del 26 maggio 2011

### **Regeste**

Commisurazione della pena da infliggere ad una persona ritenuta autrice colpevole di aggressione ripetuta, lesioni semplici e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

deve rispondere - e non solo i suoi precedenti penali e il diverso inserimento nel contesto sociale (sempre rispetto a IM 1 che è incensurato ed ha sempre lavorato) - a motivare la differenza di pena. In queste condizioni, ritenuto come le due situazioni siano sensibilmente diverse, non vi è spazio per l'applicazione del principio della parità di trattamento. 15. Sulla censura relativa all'abbandono in cui AP 1 sarebbe stato lasciato dal suo tutore, occorre prima di tutto rilevare che le cose non sembrano essere andate come ha sostenuto l'appellante. Al contrario, nel rapporto 21 febbraio 2011 redatto all'attenzione della Commissione Tutoria Regionale n. 4 (AI 199) - il cui contenuto è stato sostanzialmente confermato da AP 1 al dibattimento d'appello (verb. dib. d'appello, pag. 3) - il tutore ha rilevato che il pupillo disponeva di un alloggio, reperito con difficoltà visti i pregiudizi sulla sua persona, e che, nell'attesa di prenderne possesso, egli "ha rifiutato categoricamente di alloggiare in una pensione adducendo preferire stare da amici". Il tutore ufficiale ha altresì riferito di avere ripristinato anche le prestazioni sociali e lo spillatico che AP 1 poteva ritirare settimanalmente presso la sottosede di \_\_\_\_\_. Risulta, dunque, che, all'uscita dal carcere il 3 novembre 2010, AP 1 aveva un posto dove alloggiare in attesa dell'appartamento e che è stato lui a rifiutare la proposta più che decorosa di abitare per poche settimane, in attesa della disponibilità dell'appartamento, in una pensione. Risulta, inoltre, che egli aveva la prospettiva - più che concreta - di poter iniziare presto un lavoro e intraprendere una formazione professionale (cfr verb. dib. pag. 3). Ciò che non è poco. In ogni caso, la censura dell'appellante attiene, in realtà, alla questione - più ampia - della situazione di emarginazione sociale in cui vive l'appellante e alla sua storia personale, oggettivamente difficile. Essa si riferisce, dunque, alla vita anteriore e alle condizioni personali dell'autore di cui, giusta l'art. 47 CP, il giudice deve tener conto nella commisurazione della pena. Vero è che, motivando la pena (consid. 40, pag. 35-36 della sentenza impugnata), i primi giudici nulla hanno detto al riguardo osservando unicamente che, a favore dell'accusato, avevano potuto ritenere soltanto "la sua giovane età, la confessione e i 6 mesi di carcere preventivo sofferto". Tuttavia, l'entità stessa della pena inflitta dai primi giudici è prova che essi, pur senza indicarle nella motivazione, delle circostanze personali hanno tenuto conto. In effetti, se i reati fossero stati commessi da un autore con una storia personale meno travagliata di quella di AP 1, la pena sarebbe stata certamente superiore. AP 1 ha perpetrato, ai danni di ACPR 1, atti di una brutalità che sconcerta, non solo per la carica di violenza, ma anche e soprattutto per il loro carattere

immotivato. AP 1 ha picchiato duro, accanendosi sulla vittima praticamente inerme, inseguendola con ostinazione e determinazione ogni volta che questa riusciva a fuggire, tornando a picchiarla brutalmente non appena la riprendeva, cercandola, poi, quando questa era riuscita a trovare un nascondiglio e, scopertola sdraiata sotto una vettura, completamente indifesa, l'ha nuovamente ripetutamente colpita, non solo a calci, ma più volte con il coltello, colpendo sostanzialmente a casaccio e ripetutamente una zona in cui vi sono organi vitali. E tutto questo - così come risulta dagli accertamenti di prima sede - senza che la vittima l'avesse in qualche modo provocato, per il piacere di farlo, per dimostrare, attraverso la violenza, la sua superiorità. Tutto questo connota una colpa gravissima, sia dal profilo oggettivo che soggettivo. Altri fattori concorrono, poi, ad aggravare ulteriormente la sua colpa. Dapprima, il fatto che egli ha abbandonato i luoghi del reato senza minimamente preoccuparsi delle condizioni di ACPR 1, nonostante fosse cosciente di averlo ferito in modo serio (cfr. dichiarazioni rese in sede di dibattimento d'appello). Poi, il fatto che egli si è reso autore di questo increscioso episodio dopo appena 10 giorni dall'uscita dal carcere, dove, peraltro, aveva scontato una condanna di non lieve entità per reati analoghi. Poi, ancora, il comportamento tenuto dopo i fatti, durante l'inchiesta e al dibattimento di primo grado con cui AP 1 ha dimostrato, non soltanto di non avere minimamente preso le distanze dai reati commessi, ma che, addirittura, simili gesti gli sono connaturati. Del resto, nemmeno al dibattimento d'appello egli ha saputo manifestare un benché minimo pentimento limitandosi a dire, su domanda della presidente, che, certamente non si vantava di quanto fatto, ma non per questo non dormiva la notte (cfr. verb. dib. d'appello, pag. 4). In questo quadro, senza la sua storia personale che, nell'infanzia, l'ha portato a vivere situazioni di oggettivo disagio e senza il suo vissuto di emarginazione attuale, la prima Corte l'avrebbe certamente condannato ad una pena detentiva ben superiore. E così avrebbe fatto questa Corte. Ciò posto, ritenuto il quadro editale di 7 anni e sei mesi (art. 49 cpv. 1 in combinazione con l'art. 134 CP), considerata l'indubbia gravità delle azioni imputabili all'appellante, la sua vita anteriore caratterizzata, oltre che da un continuato abuso di sostanze stupefacenti, da ripetuti episodi di violenza nei confronti di più persone, nonché la mancanza di ravvedimento di cui egli ha dato prova ancora al dibattimento d'appello, pur considerando l'ancor giovane età e le situazioni di oggettivo disagio vissute sin dall'infanzia dall'appellante e pur tenendo conto della sua collaborazione con gli inquirenti, questa Corte ritiene che la pena detentiva di quattro anni e sei mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, inflitta in prima sede sia adeguata alla colpa del condannato. Ne discende che l'appello di AP 1 deve essere respinto. 16. Tassa di giustizia e spese Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in fr. 200.- per tassa di giustizia e fr. 800.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono posti a carico dell'appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 77, 80, 84, 263 e segg., 267, 268, 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 e 409 CPP, 123 e 134 CP, 19a LStup, 47 e segg. CP nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, pronuncia: 1. L'appello è respinto. Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1, 2, 3, 4, 5, 6.2, 6.3, 6.4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della sentenza 26 maggio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato;

### **E. 1.1**

AP 1 è condannato alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 6 (sei) mesi da dedursi il carcere preventivo sofferto.

### **E. 2**

Gli oneri processuali della procedura d'appello, consistenti in: - tassa di  
giustizia fr. 800.- - spese fr. 200.- fr.  
1'000.- sono posti a carico di AP 1.

### **E. 3**

Intimazione a: P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La  
presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni  
finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza  
e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato,  
entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1  
LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi  
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata  
dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo  
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i  
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata  
in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.